



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Composta da:		Oggetto: notifica – art. 60 dpr n .600/1973
Lucio Luciotti	- Presidente -	
Roberto Succio	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 25085/2021
Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera	- Consigliere -	Cron.
Andrea Penta	- Consigliere -	AC - 29/09/2022
Gianandrea Chiesi	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 25085/2021 proposto da

(omissis) rappresentato e difeso in forza di procura speciale in
atti dall'Avv. (omissis) (PEC: (omissis))
- *ricorrente* -

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato (PEC: (omissis))
- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia
n. 1715/03/21 depositata in data 23/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che:



- (omissis) , ora deceduto, impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal riscossore, con ciò contestualmente denunciando l'invalida notifica dell'atto presupposto, avviso di accertamento per l'anno 2009 nel quale erano richieste maggiori IRPEF, IVA e IRAP oltre a interessi e sanzioni;
- la CTP accoglieva il ricorso;
- l'Ufficio impugnava la pronuncia di fronte alla CTR, notificando l'atto di appello a (omissis) , odierno ricorrente, erede del (omissis) , nelle more deceduto, che accoglieva l'impugnazione e dichiarava inammissibile in quanto tardivo il ricorso originario del (omissis) ;
- ricorre a questa Corte il contribuente (omissis) con atto affidato a un solo motivo, illustrato da memoria;
- resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

Considerato che:

- con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente applicato la normativa in tema di notifica di atti impositivi, non avendo valutato la circostanza che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata informativa risultava che la stessa non era pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario per evidente errore del notificante;
- il motivo è infondato;
- va premesso che nel caso in esame, ben può la Corte accedere direttamente agli atti del giudizio di merito, in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che peraltro parte ricorrente ha prodotto in questa sede di Legittimità in proprio fascicolo;
- alla luce della documentazione, come detto prodotta nei gradi di merito e riprodotta a questa Corte, è pacificamente provata la residenza del contribuente in comune di (omissis) , in vicolo barone (omissis) n. 8;



- risulta altresì che nel corso del procedimento notificatorio il messo incaricato, come si evince dalla relata di notifica, in data 28 giugno 2013 ha tentato l'accesso in detto luogo, operato le ricerche anagrafiche e provveduto all'invio della raccomandata informativa;
- è provato che la raccomandata in parola, corrispondente all'avviso n. (omissis) , non è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, che è stato indicato dal servizio postale come "sconosciuto all'indirizzo" ancorché risultante residente, in forza dei registri anagrafici, in (omissis) ;
- successivamente, però, in data 22 luglio 2013 il messo incaricato ha tentato una nuova notifica, al medesimo indirizzo in quanto risultante quello di residenza sulla base dell'anagrafe, e qui ha dato atto che nel luogo di residenza "non esiste il nome dell'intestatario dell'atto sia nei campanelli che nelle cassette della posta, da notizie assunte in loco, e non mi è stato dato notizia utile ai fini del buon esito della notifica, pertanto, accertato l'irreperibilità del destinatario...";
- quindi, risulta applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. n. 3378 del 2020);
- invero, il messo ha nel presente caso rilevato l'irreperibilità assoluta del destinatario, che consente la notifica ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presupponendo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal



fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza – come qui evidentemente accade - l'effettivo compimento (Cass. n. 19958 del 2018);

- la sentenza impugnata, quindi, nel ritenere perfezionata la notifica in parola, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati;
- conseguentemente, il ricorso è rigettato;
- le spese seguono la soccombenza;

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.

Il Presidente
Lucio Luciotti

